

N. 35226 di Repertorio                      N. 10077 di Raccolta                      All.ti =

Atto di fusione per incorporazione

Repubblica Italiana

oggi ventuno marzo duemilaundici

21 marzo 2011

in Reggio Emilia nel mio studio in via Pansa n. 33.

Avanti a me dottor Gian Marco Bertacchini, Notaio in Reggio Emilia, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Città, é presente il Signor Ferrari dott. Giorgio nato a Reggio Emilia il 16 dicembre 1933, domiciliato per le cariche presso le rispettive sedi delle Società, di cui appresso, agente in quest'Atto non per sè ma nella duplice qualità di: =  
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società per azioni CREDITO EMILIANO S.p.A. con sede in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro 4, capitale sociale i.v. di euro 332.392.107,00, codice fiscale e n.ro d'iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia: 01806740153, n.ro REA 219769, Partita IVA 00766790356, Albo Banche n. 3050, Capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano-CREDEM, iscritto all'Albo dei gruppi bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, e quindi in nome e per conto

#p#

della predetta Banca, in esecuzione della deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'art. 2505, c.2, del Codice Civile, da me notaio verbalizzata in data 3 marzo 2011 con atto

\* repertorio n. 35199/10062,

\* registrato a Reggio Emilia il 4 marzo 2011 n. 3482 Serie 1T,

\* iscritto nel Registro Imprese di Reggio Emilia in data 4 marzo 2011; (Società Incorporante); = Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con unico socio ABAXBANK S.P.A. con sede in Milano Corso Monforte n. 34, capitale sociale euro versato 120.000.000,00, codice fiscale e n.ro d'iscrizione al Registro Imprese di Milano 00714630159, Albo Banche n. 4696, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio unico Credito Emiliano S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario "Credito Emiliano-Credem", iscritto all'Albo dei gruppi bancari, e quindi anche in nome e per conto della predetta Società, in esecuzione della deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'art. 2505, c.2, del Codice Civile, da me notaio verbalizzata in data 3 marzo 2011 con atto

\* repertorio n. 35198/10061,

\* registrato a Reggio Emilia il 3 marzo 2011 n. 3376 Serie 1T,

#p#

\* iscritto nel Registro Imprese di Milano in data 4 marzo 2011 (Società Incorporata); con la precisazione che il suddetto Comparsente Signor Ferrari dr. Giorgio è stato specificamente autorizzato da entrambi i consigli di amministrazione delle società sopra citate ad intervenire ed a sottoscrivere quest'atto di fusione nella duplice qualità di legale rappresentante della società incorporante e di quella incorporanda.

Il Comparsente, della cui identità personale e poteri di rappresentanza io Notaio sono certo, senza richiedere, me assenziente, la presenza dei testimoni, mi chiede di ricevere questo Atto, col quale si conviene quanto segue:

premessa

**1.**

Premette il Comparsente, nella qualità, che:

**1.1.** (come risulta dalle citate deliberazioni consiliari assunte ai sensi dell'art. 2505, c.2, del Codice Civile) le indicate società Credito Emiliano S.p.A. con sede in Reggio Emilia e ABAXBANK S.P.A. con sede in Milano deliberarono la fusione per incorporazione nel CREDITO EMILIANO S.p.A. della Società a socio unico ABAXBANK S.P.A. (società posseduta al 100% dall'Incorporante);

**#p#**

1.2. le due deliberazioni vennero regolarmente iscritte presso gli uffici del Registro delle Imprese presso le CCIAA competenti per territorio come sopra specificato;

1.3. trattandosi di fusione tra banche, la Banca d'Italia, con Suo provvedimento n. 189 del 21 febbraio 2011, ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi art. 57 D.Lgs 385/1993 alla proposta operazione di fusione (dandosi atto che il progetto di fusione, depositato ed iscritto ai sensi di legge, è stato approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione dell'Incorporante e dell'Incorporanda, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 2505, c. 2, del Codice Civile, senza apportare al medesimo alcuna variazione);

1.4. la presente operazione di fusione non rientra nè nella fattispecie disciplinata dall'art. 117-bis del D.Lgs. 58/1998, inserito dalla L. 262/2005, nè in quella disciplinata dall'art. 2501-bis, comma 1, del Codice Civile;

1.5. la fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società al 30 settembre 2010 redatte ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile;

1.6. trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dall'Incorporante disciplinata, inter alia, dall'art. 2505 del Codice Civile, l'operazione

#p#

comporterà, ai sensi dell'art. 2504-ter, comma 2, del Codice Civile, l'annullamento senza concambio e/o sostituzione della partecipazione attualmente detenuta dall'incorporante nell'incorporata, pari all'intero capitale sociale di quest'ultima;

1.7. nei termini previsti dall'art. 2503 c.c. (quali modificati e ridotti dall'art. 57, c.3, del D.lgs 1.9.1993 n. 385 per le fusioni alle quali prendono parte banche) non sono state notificate opposizioni (giudiziali e/o stragiudiziali), come dichiara ed attesta il legale rappresentante delle due società interessate;

1.8. le società interessate non sono in liquidazione;

1.9. tutte le operazioni strettamente strumentali per addivenire all'atto di fusione sono state espletate e nulla osta alla attuazione della fusione.

## 2.

Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, le società:

CREDITO EMILIANO S.p.A.

con sede in Reggio Emilia

e

ABAXBANK S.P.A.

#p#

con sede in Milano

come sopra rappresentate ed in esecuzione delle citate delibere consiliari, si dichiarano fuse mediante incorporazione della Società con unico socio ABAXBANK S.P.A. nella Società CREDITO EMILIANO S.p.A. sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società al 30 settembre 2010, redatte ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile, sotto la osservanza dei seguenti patti e con: **i=** effetti civilistici nei confronti dei terzi decorrenti dalla data precisata al successivo punto 6.1.; **ii=** effetti contabili e fiscali retrodatati, rispetto all'effetto civilistico, alla data precisata al successivo punto 6.2..

### 3.

A seguito della fusione, hanno piena esecuzione le precitate deliberazioni consiliari delle due Società partecipanti alla fusione e l'incorporante potrà immettere nel proprio patrimonio i valori patrimoniali della incorporanda e nella propria contabilità ogni operazione svolta da quest'ultima.

### 4.

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante, non è stato previsto alcun rapporto di cambio e all'esito della fusione, e per

#p#

effetto del presente atto di fusione, viene annullata senza concambio e/o sostituzione ai sensi dell'art. 2504-ter, ultimo comma. del Codice Civile, la partecipazione attualmente detenuta dall'incorporante nell'incorporata, pari all'intero capitale sociale di quest'ultima, e, dalla data in cui la fusione avrà effetto contabile, il saldo dell'attivo e del passivo dell'Incorporanda confluirà nel bilancio dell'Incorporante.

## 5.

5.1. Non esistono particolari categorie di soci ai quali possa essere riservato un trattamento particolare.

5.2. Nessun particolare vantaggio è previsto a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

## 6.

6.1. Si conviene che la fusione abbia effetto civilistico e giuridico nei confronti dei terzi a decorrere dal giorno

26 marzo 2011

semprechè per tale data siano state effettuate presso i Registri delle Imprese competenti le iscrizioni del presente atto di fusione, prescritte dall'art.2504 del Codice Civile; diversamente la fusione avrà effetto civilistico nei confronti dei terzi a decorrere da quando sarà stata eseguita l'ultima,

#p#

in ordine cronologico, delle iscrizioni nel registro delle Imprese competente del presente atto di fusione prescritte dall'art. 2504 c.c..

**6.2.** Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6) del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla Incorporata ABAXBANK S.P.A. nel corso dell'anno di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, saranno imputate al bilancio dell'incorporante Credito Emiliano S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

## **7.**

**7.1.** Lo statuto della società incorporante non subisce alcuna variazione in conseguenza della fusione; in particolare, trattandosi di fusione semplificata ex art. 2505 c.c., la fusione non comporta modifica alcuna dello statuto per effetto di emissione di nuove azioni.

**7.2.** Il progetto di fusione, autorizzato dalla Banca d'Italia col provvedimento citato in premessa, è stato approvato senza apportarvi alcuna modifica, come evincesi dai rispettivi verbali consiliari dell'Incorporante CREDITO EMILIANO S.P.A. e

#p#

dell'Incorporanda ABAXBANK S.P.A..

**7.3.** Si precisa che, stante quanto esposto ai precedenti punti 7.1. e 7.2., non si rende necessario per la fusione di che trattasi alcun provvedimento di accertamento ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 385/93.

## **8.**

Per effetto della fusione e a decorrere dalla data di effetto civilistico della stessa nei confronti dei terzi, la Incorporante CREDITO EMILIANO S.p.A. subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporanda, che all'esito della fusione si estingue, ed assume i diritti e gli obblighi di quest'ultima, di qualsiasi natura nessuno escluso, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c..

Si autorizza, pertanto, la trascrizione e/o inserzione del presente atto presso qualsiasi Ufficio, con particolare riferimento al Pubblico Registro Automobilistico, e ai Pubblici Registri Immobiliari, con esonero dei Conservatori e Direttori degli stessi da ogni loro anche personale responsabilità, nonchè la voltura di tutti i beni immobili, mobili, diritti, marchi, segni distintivi in genere,

#p#

concessioni e beni di ogni genere di proprietà della incorporata presso i Pubblici Registri e presso le Autorità ed Enti pubblici e privati competenti anche se qui non indicati, il tutto con esonero degli uffici interessati e loro funzionari da ogni responsabilità al riguardo, costituendo il presente Atto titolo per volturare a nome della società incorporante quanto oggi intestato alla società incorporata.

Si intendono quindi trasferiti alla società incorporante anche tutti i conti, cauzioni e depositi esistenti presso enti ed uffici pubblici e privati nonché tutti i beni mobili, immobili e mobili registrati di proprietà della società incorporata, precisandosi che quest'ultima è proprietaria dei beni mobili registrati e immobili appresso descritti.

#### 9.

Ai fini dell'aggiornamento dei Pubblici RR.II., il Comparsante, nella veste di legale rappresentante della Incorporata, mi dichiara che la Società ABAXBANK S.P.A. è proprietaria dei

seguenti beni immobili:

1) fabbricato in Milano via A. Cechov n. 50/2, identificato al

Catasto Fabbricati di detto Comune al fgl. 120 come segue:

mappale 156 sub. 701; cat. D/8; RCE 297.480,00;

2) due posti auto in Milano via Santa Cecilia n. 3,

#p#

identificati al Catasto Fabbricati di detto Comune al fgl. 391

come segue:

mappale 338 sub. 25; cat. C/6; cl. 5; mq. 11; RCE 132,37;

mappale 338 sub. 27; cat. C/6; cl. 5; mq. 11; RCE 132,37;

3) fabbricato in Milano Corso Monforte n. 34, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al fgl. 392 come segue:

mappale 45 sub. 701; cat. D/8; RCE 126.620,00,

precisandosi che detto ultimo immobile posto in Comune di Milano Corso Monforte n. 34 è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi del D.L.vo 29.10.1999 n. 490, come evincesi dal Decreto di vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 24 febbraio 2001, notificato alla Società incorporata in data 6 aprile 2001.

## 10.

10.1. Si dà atto che l'elencazione di attività e passività dell'Incorporata risultanti dal bilancio al 30 settembre 2010 è puramente indicativa, in quanto nonostante qualsiasi eventuale omissione e/o inesattezza nell'elencazione, si intendono trasferite all'Incorporante, e interamente comprese e rientranti nella odierna fusione, come sopra precisato (e previsto dall'art. 2504-bis, 1° comma, codice civile), tutte le attività e passività di qualsiasi natura dell'Incorporata,

#p#

sia anteriori che successive alle delibere di fusione, anche se non specificate.

**10.2.** Tuttavia le società partecipanti alla fusione si riservano e si obbligano reciprocamente di addivenire a qualsiasi atto di rettifica o integrativo, di precisazione od identificazione di beni (anche immobili o mobili registrati eventualmente anche pretermessi) necessario od opportuno ai fini di rendere completamente operativa la presente fusione, anche per quanto riguarda specificazione di altre attività di pertinenza dell'Incorporata.

**10.3.** La facoltà di compiere quanto previsto al precedente comma 10.2. viene affidata inoltre in via disgiunta al legale rappresentante protempore della Società Incorporante, al quale in particolare viene riconosciuto il potere di sottoscrivere atti integrativi tesi a riconoscere e/o attestare eventuali futuri eventi che possano influire sul contenuto del presente Atto.

## **11.**

Le spese di questo atto e sue dipendenti sono a carico della società incorporante.

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.B tariffa parte prima, DPR

#p#

131/1986, come sostituito dall'art. 10, comma 5 lett.c), DL 323/1996, convertito con modificazioni nella L. 425/1996.

Infine

ai fini dell'iscrizione di quest'atto a repertorio, i componenti mi dichiarano che la somma di capitale e riserve della società incorporata ammonta ad euro 127.592.926,00 (centoventisettemilionicinquecentonovantaduemilanovecentoventi sei/00).

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto al Componente, il quale, da me interrogato, ha dichiarato di approvarlo ed a conferma con me Notaio lo sottoscrive quando sono le h. 8,15.

Atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e da me Notaio completato a mano su tre fogli per complessive undici facciate e sino qui nella dodicesima.

Firmato: Giorgio Ferrari

GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO

#p#